

SEGNALAZIONE VIOLAZIONI

"Whistleblowing"

	COPIA NON CONTROLLATA	☐ COPIA CONTROLLATA ()
--	-----------------------	-----------------------	---

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Codice	Titolo del Documento
Doc. Esterno	DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

STATO DELLE REVISIONI				
REV.	MOTIVO DELLA REVISIONE	DATA		
00	Prima Emissione	31/08/18		
01	Aggiornamento per entrata in vigore DECRETO LEGISLATIVO 10	05/07/23		
	marzo 2023, n. 24			



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023



Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 2 di 15

Sommario

1	SC	OPO	3
2	CA	AMPO DI APPLICAZIONE	3
3	DE	EFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	7
	3.1 3.2	Definizioni	
4	PR	OCEDURA	8
	4.1	Canali di segnalazione	8
	4.1	.1 Canale informatico di segnalazione interna	8
	4.1	.2 Altri canali di segnalazione	8
	4.1	.3 Soggetto gestore del canale di segnalazione	8
	4.1	.4 Informazioni sul canale di segnalazione interna	9
	4.1	.5 Valutazione di impatto	9
	4.1	.6 Esclusione	9
	4.2	Invio della Segnalazione interna	9
	4.3	Valutazione e Verifica della Segnalazione	11
	4.4	Definizione e attuazione delle azioni a seguire	12
	4.5	Tutela nei confronti del Segnalante	13
	4.6	Segnalazione esterna	14
	4.7	Divulgazione pubblica	15
	4.8	Conservazione delle segnalazioni interne	



ternational hospital

PROCEDURA GESTIONALE

PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023

Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 3 di 15

1 SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità e le responsabilità relative alle fasi di trasmissione, verifica, attuazione di azioni conseguenti e risoluzione delle segnalazioni di violazioni da parte di qualsiasi soggetto ("segnalante") che occupi una delle seguenti posizioni all'interno delle Case di Cura Padeia International Hospital e Mater Dei General hospital (di seguito "Casa di Cura"), quali:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa per la Casa di Cura;
- lavoratori, collaboratori o liberi professionisti che prestano la propria attività in favore della Casa di Cura;
- volontari e tirocinanti che prestano la propria attività in favore della Casa di Cura;
- tutti i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

indipendentemente dalla tipologia e durata del contratto lavorativo o dell'incarico assegnato.

La presente procedura stabilisce inoltre le modalità con cui viene garantita la tutela della persona segnalante, anche nei casi in cui la segnalazione avvenga:

- quando il rapporto lavorativo non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto lavorativo se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica ogni qual volta un soggetto che, a qualsiasi titolo svolga attività lavorativa in favore della casa di Cura ritenga opportuno segnalare violazioni per cui si sono acquisite informazioni nell'ambito del proprio contesto lavorativo, a tutela delle stesse Case di Cura, della seguente tipologia:

In generale:



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023

Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 4 di 15

• Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nel suddetto allegato, relativi a settori specifici quali: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Nello specifico:

• violazioni del modello di organizzazione e gestione della Casa di Cura ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Tra le suddette illecite rientrano le seguenti tipologie:

- o azioni che possano rappresentare violazioni del codice etico comportamentale della Casa di Cura;
- violazione di quanto prescritto dal Modello di Organizzazione Gestione controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. (di seguito "Modello");
- o azioni che possano arrecare un pregiudizio all'immagine della Casa di Cura;
- o azioni vessatorie, discriminatorie, di emarginazione, di molestia nei confronti di colleghi, dirigenti o altri soggetti operanti per conto della Casa di Cura;
- o comportamenti minacciosi o violenti;
- o azioni di istigazione all'odio razziale o alla xenofobia;
- o azioni capaci di arrecare un danno patrimoniale alla Casa di Cura;
- o azioni che possano costituire un pericolo rilevante per la Salute e Sicurezza sul lavoro e per l'Ambiente.
- Violazioni relative ai seguenti atti normativi in ambito sanitario:
 - o decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023



Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 5 di 15

- O Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi;
- Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali;
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
- O Decreto del Ministro della Salute 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280, del 1° dicembre 2015, recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti;
- o Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1);
- O Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, recante regolamento di istruzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124; legge 10 novembre 2021, n. 175, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani;
- Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023



Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 6 di 15

- o articolo 40, legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2009;
- Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1);
- O Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1);
- Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121);
- o art. 3, comma 1, lettera f-bis), Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva;
- O Decreto del Ministro della salute, 18 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160, del 12 luglio 2010, recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione del 14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate;
- Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1);
- O Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute; decreto del Ministro della salute, 19 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023

Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 7 di 15

comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

o decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, recante attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

3 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

3.1 **DEFINIZIONI**

«informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto lavorativo indicato al paragrafo 1, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

segnalazione interna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna istituito presso la Casa di Cura;

«segnalazione esterna»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui al paragrafo 4.6;

«ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«facilitatore»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

3.2 ABBREVIAZIONI

CdA Consiglio di amministrazione

AD Amministratore delegato

RSI Responsabile Sistemi informativi



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023

Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 8 di 15

OdV Organismo di vigilanza

4 PROCEDURA

4.1 CANALI DI SEGNALAZIONE

4.1.1 Canale informatico di segnalazione interna

Presso le case di cura Mater Dei General Hospital e Paideia International Hospital è istituito e mantenuto dal punto di vista tecnico da RSI un canale di segnalazione interna di tipo informatico che garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e delle informazioni dallo stesso trasmesse attraverso strumenti di crittografia.

Per quanto sopra, per la segnalazione al Gestore di cui al punto 4.1.3 il segnalante si avvale del form appositamente predisposto per tali segnalazioni in apposita sezione del sito internet aziendale nella sezione "Segnalazioni 231 OdV".

4.1.2 Altri canali di segnalazione

La segnalazione può avvenire anche attraverso i seguenti canali:

- Trasmissione via pec al componente dell'OdV: avv.gianluca.armillei@legalmail.it;
- Trasmissione via mail al componente dell'OdV: gianluca.armillei@advisor231.it;
- Lettera inviata tramite posta ordinaria all'indirizzo dell'OdV: avv. Gianluca Armillei, Largo Solera 7/10 00199 ROMA;
- -comunicazione telefonica o invio messaggio tramite sistemi di messaggistica crittografata (es. Whatsapp®) al componente dell'OdV al numero telefonico 338/6780223;
- oralmente attraverso un incontro direttamente con il soggetto Gestore di cui al paragrafo 4.1.3, previo contatto tramite i canali telefonici di cui sopra. Di tale incontro deve essere prodotto dal Gestore specifico verbale.

4.1.3 Soggetto gestore del canale di segnalazione

La Casa di Cura nomina un soggetto autonomo interno o esterno cui è affidata la gestione del canale di segnalazione (di seguito "il Gestore").

In particolare, per la Casa di Cura è nominato quale Gestore l'OdV:

Avv. Gianluca Armillei



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023

Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 9 di 15

Largo Solera 7/10 00199 ROMA

Mailpec: avv.gianluca.armillei@legalmail.it;

Qualsiasi soggetto diverso da quello nominato che riceva una segnalazione, la trasmette entro sette giorni dal suo ricevimento al Gestore, dando contestualmente notizia dell'inoltro al segnalante.

4.1.4 Informazioni sul canale di segnalazione interna

La Casa di Cura informa tutti i potenziali segnalatori dei canali messi a disposizione e delle modalità di inoltro delle segnalazioni, attraverso informativa.

La presente procedura viene pubblicata sul sito internet della Casa di Cura, in apposita sezione dedicata.

4.1.5 Valutazione di impatto

L'istituzione del canale prevede la Valutazione di impatto sulla protezione dei dati prevista all'art 35 del Regolamento 2016/679 (GDPR).

4.1.6 Esclusione

Non vengono prese in considerazione segnalazioni pervenute con canali che non siano quelli indicati nel presente paragrafo.

4.2 INVIO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Qualsiasi soggetto di cui al paragrafo 1 che in ragione del suo rapporto di lavoro abbia informazioni (per come definite al paragrafo 3.1) di una violazione commessa da altri soggetti, può decidere di segnalare il fatto secondo i canali di segnalazione di cui al paragrafo 4.1.

La segnalazione contiene almeno i seguenti elementi:

- Nome e Cognome del segnalante (facoltativo);
- Modalità in cui il segnalante preferisce essere contattato (mail, numero di telefono, incontro diretto) e dati di contatto (dato facoltativo o obbligatorio, in base alla scelta di cui sopra).
- Ruolo attuale del segnalante;
- Ruolo del segnalante al momento dei fatti;
- Nominativi e/o ruolo/area di appartenenza dei soggetti che avrebbero commesso la violazione:



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023



Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 10 di 15

- Tipologia di illecito segnalato;
- Tempi/periodi presunti o certi di accadimento dei fatti
- Ulteriori soggetti coinvolti nella violazione e ruolo aziendale;
- Modalità con cui si sono constatati i fatti o se ne è venuti a conoscenza;
- Descrizione dei fatti constatati, presunti o di cui si è venuti a conoscenza;
- Eventuali persone che hanno assistito il segnalante nell'inoltro della segnalazione ("facilitatori");
- Altre persone informate;
- Qualsiasi altra informazione atta a comprovare la fondatezza della segnalazione.

La segnalazione deve essere completa e soprattutto fondata su elementi di fatto concreti, circostanziati e verificabili.

Il Gestore invia al segnalante conferma di avvenuta ricezione della stessa entro sette giorni dalla data di ricezione.

Viene sempre garantita la riservatezza dei dati del segnalante e delle informazioni trasmesse, nelle seguenti modalità:

- L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, che dovranno essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2 quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso alla persona segnalante



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023



Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 11 di 15

mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni relative alla segnalazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Non è permesso ai soggetti che vengono a conoscenza delle informazioni relative alla segnalazione in nessun contesto o momento successivo alla segnalazione di riferire ad alcuno il nominativo del segnalante, la mansione ricoperta attualmente e in passato né altra informazione che possa far risalire all'identità del soggetto, a meno che quest'ultimo non autorizzi esplicitamente a farlo attraverso apposita dichiarazione sottoscritta, eventualmente integrata o allegata alla segnalazione di violazione. La violazione di tale obbligo di riservatezza costituisce grave violazione di quanto previsto dal Modello e come tale sanzionabile, ferma restando la punibilità della stessa in sede civile e penale.

4.3 VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore valuta la segnalazione analizzando i seguenti elementi:

- effettiva sussistenza delle violazioni facenti parte del campo di applicazione della presente procedura;
- completezza della segnalazione;
- concretezza dei fatti segnalati;
- livello di dettaglio della descrizione;
- coerenza temporale e logica dei fatti;
- argomenti e documenti a supporto della veridicità dei fatti esposti;
- ripetitività delle segnalazioni inerenti i medesimi soggetti coinvolti e/o i medesimi fatti.

Non viene dato seguito a segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Dell'oggetto della segnalazione e dei soggetti coinvolti deve essere informato AD. In caso di coinvolgimento nella segnalazione di Amministratori e/o Sindaci, viene informato direttamente il CdA.



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023



Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 12 di 15

Il Gestore ha facoltà di richiedere al segnalante ulteriori elementi o integrare quelli già trasmessi. Tali integrazioni o approfondimenti vengono gestiti con gli stessi criteri di riservatezza della segnalazione originaria.

Il Gestore ha facoltà comunque di richiedere ai soggetti preposti aziendali ulteriori elementi documentali o testimoniali per accertare l'effettività e la gravità degli illeciti segnalati.

Ove non si riscontrino le condizioni per procedere in quanto gli elementi analizzati non hanno caratteristiche di fondatezza, non risultano attendibili o non inequivocabilmente descritti o presentati in maniera fondata, non si ha luogo a procedere pertanto la segnalazione viene archiviata da parte del Gestore, che provvede a rispondere al segnalante comunicando la decisione presa e le ragioni della stessa.

Ove si riscontrino nella segnalazione delle chiare incongruenze tali da rendere la stessa palesemente falsa o non attendibile, e sia accertato che al momento della segnalazione il segnalante non avesse alcun motivo fondato di credere che le informazioni in suo possesso fossero veritiere, nella stessa risposta il segnalante può essere ammonito rammentando allo stesso le conseguenze in sede civile e penale dei reati di calunnia o diffamazione. In tali casi, la Casa di Cura si riserva di procedere in tal senso previa autorizzazione da parte di AD o, in caso di coinvolgimento di amministratori e sindaci, direttamente dal CdA.

Nel caso invece si ravvisino gli estremi per procedere, OdV provvede a riferire a AD (ove già non effettuato) quanto ricevuto attraverso descrizione dettagliata.

AD può richiedere ulteriori elementi e svolgere successive verifiche a supporto di quanto dichiarato.

4.4 DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DELLE AZIONI A SEGUIRE

Qualsiasi azione disciplinare nei confronti del personale non dirigente o dirigente deve essere approvata formalmente da AD.

Qualsiasi azione disciplinare nei confronti di amministratori e sindaci devono essere approvate in sede di Consiglio di Amministrazione e Assemblea, in funzione della posizione ricoperta.

In funzione degli illeciti segnalati e della gravità degli stessi, il Gestore propone alla approvazione del soggetto competente alla contestazione disciplinare ed eventuale comminazione della sanzione una o più delle seguenti azioni a seguire:

• convocazione dei soggetti coinvolti nei fatti segnalati al fine di informarli di quanto acquisito e al fine di recepire azioni difensive;



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023



Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 13 di 15

- richiesta di chiarimenti degli stessi soggetti coinvolti a fronte di quanto segnalato;
- contestazione disciplinare, secondo le procedure di gestione del personale e il sistema disciplinare aziendale;
- eventuale sanzione disciplinare da comminare;
- denuncia dei soggetti coinvolti alle Autorità.

Qualora gli organi competenti per l'irrogazione della sanzione dovessero constatare che la violazione riscontrata dal Gestore comporti anche una o più violazioni previste dal campo di applicazione della presente procedura, all'esito del procedimento prescritto potrà essere irrogata una sanzione, tra quelle nel concreto applicabili, anche più grave di quella proposta dal Gestore.

La procedura di contestazione e comminazione della sanzione disciplinare segue quanto indicato nella sezione 4 del Sistema disciplinare allegato al Modello organizzativo 231.

Il Gestore fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

4.5 TUTELA NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Nei confronti di un soggetto che ha segnalato un illecito facente parte del campo di applicazione della presente procedura e la stessa segnalazione si è rilevata fondata, o lo stesso soggetto aveva motivo fondato di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere, non è ammissibile qualsiasi forma di ritorsione, quale:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- *i)* la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023



Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 14 di 15

- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- *n)* l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I principi di tutela si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

Inoltre, gli stessi principi di tutela si applicano anche ai seguenti soggetti:

- a) ai facilitatori, per come definiti al paragrafo 3.1;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente:
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4.6 SEGNALAZIONE ESTERNA

Nei casi previsti dalla legislazione vigente (art. 6 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24), il segnalante può inoltrare apposita segnalazione esterna attraverso i canali di cui all'art. 7 del medesimo decreto, in particolare ove:



PGA 12.03 Rev. 1

Del 05/07/2023

Segnalazione violazioni "Whistleblowing"

Pag. 15 di 15

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.7 DIVULGAZIONE PUBBLICA

Al Segnalante che effettua una segnalazione pubblica sono garantite le misure di tutela di cui al paragrafo 4.5 purché, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- mancato riscontro nei tempi previsti a una precedente segnalazione interna o esterna;
- la violazione da segnalare costituisce un immediato pericolo per il pubblico interesse;
- la segnalazione esterna può portare a ritorsioni o non essere trattata efficacemente, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.8 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.